

ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1285/2009, n. 610/2010, n. 83/2011, n. 687/2011, n. 1375/2011, n. 542/2012, n. 1169/2012, n. 714/2013 e n. 125/2014, sono annullati nelle parti che si riferiscono a Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

- 3) Gli effetti della decisione 2014/483 e del regolamento di esecuzione n. 790/2014 sono mantenuti per tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza ovvero, se sarà proposta impugnazione entro il termine fissato all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, finché la Corte non statuirà sulla medesima.
- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Hamas.
- 6) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2014 — Si.mobil/Commissione

(Causa T-201/11) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato sloveno dei servizi di telefonia mobile — Decisione di rigetto di una denuncia — Trattazione del caso da parte di un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — Mancanza di interesse dell'Unione»)

(2015/C 056/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: inizialmente P. Alexiadis e E. Sependa, solicitors, in seguito P. Alexiadis, P. Figueroa Regueiro e A. Melihen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, B. Gencarelli e A. Biolan, in seguito C. Giolito e A. Biolan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: T. Mihelič Žitko e V. Klemenc, agenti) e Telekom Slovenije d.d. già Mobitel, telekomunikacijske storitve d.d. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: J. Sladič e P. Sladič, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011) 355 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2011, recante rigetto della denuncia depositata dalla ricorrente con riferimento alle infrazioni all'articolo 102 TFUE asseritamente commesse dalla Mobitel in diversi mercati della telefonia mobile all'ingrosso e al dettaglio (caso COMP/39.707 — Si.mobil/Mobitel).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese della Commissione europea e della Telekom Slovenije d.d.
- 3) La Repubblica di Slovenia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 160 del 28.5.2011.